

DETERMINAZIONE N. 101

12 MAGGIO 2022

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE SANTA MARGHERITA: CONTRATTO D'APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NEOFORMATATA P.ED. 7074 EX P.ED. 298 IN C.C. TRENTO – 4° STRALCIO ESECUTIVO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA ISOL GAMMA S.R.L.

**C.I.G.: 8637825EAC
C.U.P.: H63B08000190003**

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Con determinazione del Direttore n. 18 di data 04/02/2021 è stata approvata la documentazione di gara per l’esperienza della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della L.P. n. 2/2020 e ss.mm., dell’art. 30 comma 5bis, dell’art. 33 e dell’art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, degli artt. 9 e 19 della L.p. 2/2016, del Titolo IV, Capo V e dell’art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (citato anche regolamento di attuazione lavori pubblici), nonché delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020 e n. 2028 del 4 dicembre 2020, per l’affidamento dell’appalto misto lavori e fornitura relativi alla demolizione e ricostruzione della neo formata p. ed. 7074 ex p. ed. 298 C.C. Trento destinata a mensa e servizi universitari – 4° stralcio – ricostruzione del fabbricato, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso con offerta a prezzi unitari, delegando all’agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) la funzione di stazione appaltante.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Opera n. 19 di data 28/10/2021 si è preso atto dell’aggiudicazione dell’appalto all’Associazione temporanea di Imprese (A.T.I.) “EDILVANZO S.R.L.” (capogruppo-mandataria) e “F.LLI NOSELLI S.A.S. DI CARLO NOSELLI & C.” (ora F.LLI NOSELLI S.A.S. DI NOSELLI ROBERTA & C.) (mandante) a fronte di un ribasso dell’11,953% dell’importo a base di gara.

In data 10/12/2021 si è proceduto alla stipulazione del contratto d’appalto con atto pubblico informatico a cura del notaio Dolzani dott. Marco.

In data 03/05/2022 (prot. Opera n. 3067) è pervenuta all’Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto da parte della EDILVANZO S.r.l. relativamente alle lavorazioni riguardanti “membrana bituminosa interrata verticale per drenaggio e membrana bituminosa interrata orizzontale per fondazioni” da affidare all’impresa ISOL GAMMA S.r.l. con sede in Cirè di Pergine Valsugana (TN) - Via al Dos de la Roda 20 - P.IVA 02068960224, verso un corrispettivo

convenuto dalle parti a misura indicativamente di € 11.481,22.=, di cui € 100,00.= per oneri della sicurezza.

Considerato che le opere oggetto del presente subappalto sono ricomprese tra quelle indicate nella dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016;

verificata la documentazione prodotta dall'impresa EDILVANZO S.r.l., ritenuta carente in alcuni aspetti, come segnalato con nota prot. Opera n. 3139 di data 06/05/2022, nota con la quale sono stati sospesi i termini per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto fino alla data di invio della documentazione richiesta;

preso atto che in data 06/05/2022 la documentazione è pervenuta con nota prot. Opera n. 3150;

visto il contratto di subappalto, consegnato in originale a Opera Universitaria (prot. n. 3150 di data 06/05/2022) sottoscritto tra le parti in data 29/04/2022 e accertato l'inserimento della disciplina nello stesso:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante,
- indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008,
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010,
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, c. 6 della l.p. 2/2016,
- clausola "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente."

preso atto che l'impresa ha fornito la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal subappaltatore ISOL GAMMA S.r.l. attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- dichiarazioni sostitutive dell'aggiudicataria A.T.I. EDILVANZO S.R.L e F.LLI NOSELLI S.A.S. DI NOSELLI ROBERTA & C. attestanti l'inesistenza di forme di controllo e collegamento con il subappaltatore ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- dichiarazione sostitutiva resa dall'impresa EDILVANZO S.r.l. attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81,
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore ISOL GAMMA S.r.l. di aver preso visione e accettato in ogni sua parte, senza riserva alcuna, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) redatto dal Committente (parte integrante del Contratto di Appalto) ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 26 del D. Lgs 81/2008;
- dichiarazione sostitutiva resa dall'impresa EDILVANZO S.r.l. attestante che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale;
- dichiarazione sostitutiva resa dal subappaltatore ISOL GAMMA S.r.l. ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 14 del d.lgs. 50/2016, modificato con d.l. 77/2021;

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra;

verificata la regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento dell'impresa ISOL GAMMA S.r.l. e valutato che vi è sostanziale coerenza tra i lavori da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice, come indicati nella scheda Operatore Economico nell'apposita sezione dell'Elenco Operatori Economici – Lavori Pubblici della PAT;

verificata la regolarità del DURC, in corso di validità (prot. n. 3189 di data 09/05/2022);

vista la comunicazione dell'impresa ISOL GAMMA S.r.l. del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;

evidenziato come, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 91, c. 1 lett. c) del d.lgs. 159/2011, in ragione dell'importo del subappalto non è necessario richiedere la certificazione antimafia;

tenuto conto che l'impresa ISOL GAMMA S.r.l. risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) (art. 1, comma 52bis della l. 190/2012) istituito presso il Commissariato del Governo per la provincia di Trento;

preso atto della consegna del piano operativo della sicurezza predisposto dal subappaltatore e che lo stesso è stato inoltrato al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e al direttore dei lavori;

accertato che con riguardo alle verifiche, l'Amministrazione verificherà soltanto l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. d), e), f bis) m) e l'assenza della condizione prevista dall'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 trattandosi di fattispecie espulsive che hanno attinenza con la singola procedura di affidamento e che non possono essere sostituite dalle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco operatori economici della PAT e pertanto non rientranti nei "controlli a campione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione, stabiliti nella percentuale del 6% in conformità alla previsione normativa, effettuati dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, con cadenza annuale" così come precisato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 di data 2/10/2020;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto per le opere summenzionate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della l.p. 2/2016, ad ISOL GAMMA S.r.l., con sede in con sede in Cirè di Pergine Valsugana (TN) - Via al Dos de la Roda 20 - P.IVA 02068960224, verso un corrispettivo indicativo di € 11.481,22.=, di cui € 100,00.= per oneri della sicurezza.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 29 novembre 2021, n. 22 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 23 dicembre 2021, n. 2328;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"; titolo breve "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016";

- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; titolo breve "Codice dei contratti pubblici";
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, con riferimento al contratto d'appalto misto di lavori e forniture per l'intervento di demolizione e ricostruzione della neoformata p.ed. 7074 ex p.ed. 298 in c.c. Trento – 4° stralcio esecutivo, il subappalto per le lavorazioni riguardanti "membrana bituminosa interrata verticale per drenaggio e membrana bituminosa interrata orizzontale per fondazioni" all'impresa ISOL GAMMA S.r.l. con sede in Cirè di Pergine Valsugana (TN) - Via al Dos de la Roda 20 - P.IVA 02068960224, verso un corrispettivo convenuto dalle parti a misura indicativamente di € 11.481,22.=, di cui € 100,00.= per oneri della sicurezza;
2. di dare atto che sia l'Impresa appaltatrice, sia l'Impresa subappaltatrice sono tenute all'assolvimento degli adempimenti desumibili dal combinato disposto di cui agli art. 26 della l.p. 2/2016, art. 42 e 43 della l.p. 26/93 e art. 105 del d.lgs 50/2016 ed in particolare:
 - a) l'Impresa aggiudicataria:
 - deve trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione relativa all'impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente Assicurativi ed Antinfortunistici;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, con i dati relativi alla qualificazione o alla C.C.I.A.A.;
 - deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza del subappaltatore prima che questi dia inizio ai lavori subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;
 - deve corrispondere gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
 - è tenuta ad istruire il subappaltatore circa i requisiti specifici nonché circa gli oneri e obblighi a loro applicabili relativi alla certificazione GBC HOME;
 - b) l'Impresa subappaltatrice:
 - deve adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
 - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, con responsabilità solidale dell'impresa aggiudicataria;
3. di dare atto che l'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali superiori d'importo del subappalto;

4. di dare atto che l'Impresa appaltatrice, ai fini consentiti dal comma 6 dell'articolo 26 della l.p. 2/2016, trasmette all'Amministrazione la richiesta di pagamento del servizio svolto dal subappaltatore, da versare direttamente sul conto dedicato del subappaltatore, a fronte di presentazione della documentazione fiscale ricevuta dall'appaltatore da parte del subappaltatore e corredata da una dichiarazione dell'appaltatore di regolare esecuzione dell'attività svolta dal subappaltatore, giustificata dal rapporto contrattuale in essere tra i soggetti interessati;
4. di dare atto che il procedimento di cui al presente provvedimento termina con la data di adozione dello stesso provvedimento;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a EDILVANZO S.r.l.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
